



Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di spostamento

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni e principi

Art. 3 – Limiti alle spese di rappresentanza

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza e di spostamento

Art. 5 – Stanziamenti di bilancio e obbligo di motivazione

Art. 6 – Definizioni e specificazione delle spese di rappresentanza

Art. 7 - Definizioni e specificazione delle spese di spostamento

Art. 8 – Ulteriori spese rimborsabili - Spese per missioni

Art. 9 – Ufficio Competente e Procedura di liquidazione

Art. 10 – Rendicontazione delle spese

Art. 11 – Amministrazione Trasparente

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito da parte dell'Agenzia sostenere spese di rappresentanza e di spostamento, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è altresì rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità

Art. 2 – Definizioni e principi

Sono di rappresentanza, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, quelle spese che si fondano sulla effettiva esigenza per l'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'Agenzia e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in generale.

Sono spese di spostamento rimborsabili quelle effettuate per lo svolgimento di attività istituzionale qualora non siano a disposizione autovetture in dotazione all'Agenzia e quelle relative ai viaggi di missione.

Le spese di rappresentanza e di spostamento devono essere coerenti con i valori di imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, rispondere ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 241/1990, nonché rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Art. 3 – Limiti alle spese di rappresentanza

Il limite annualmente disponibile per le spese relative alle finalità di cui al presente Regolamento, sulla scorta della normativa vigente, verrà fissato annualmente con l'approvazione del progetto di bilancio di previsione.

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza e di spostamento dell'Agenzia

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza e di spostamento per conto dell'Ente, attraverso l'attivazione delle relative procedure da parte dell'ufficio competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti: Il Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Operativo e il Direttore Amministrativo.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 – Stanziamenti di bilancio e obbligo di motivazione

Tutte le spese di cui al presente Regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione annuale, voce *Oneri diversi di gestione* come indicato all'art. 3.

Lo stanziamento di bilancio deve essere corrispondente al principio di congruità, commisurato ai valori economici di mercato ed a una gestione accorta delle disponibilità finanziarie che eviti sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni proprie dell'Agenzia.

L'effettuazione delle spese di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti ed al nesso con i fini istituzionali di cui al precedente art. 2.

Le spese dovranno essere rigorosamente giustificate e documentate, dimostrando il rapporto tra l'attività dell'Agenzia e la spesa erogata e tra la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.

Art. 6 – Definizioni e specificazione delle spese di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza ammissibili, e quindi a carico dell'Agenzia, quelle fondate sull'esigenza dell'Agenzia di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in relazione ai propri fini istituzionali.

Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per:

- colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di riunioni di lavoro che richiedano un elevato livello di rappresentanza;
- forme straordinarie di accoglienza e ospitalità in occasione di visite di soggetti di rilevanza istituzionale per l'attività propria dell'Agenzia; in questi casi la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta e interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
- cerimonie di natura istituzionale (stampe di inviti, affitto locali, impianti vari, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative esterne all'Agenzia.

Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che non siano effettuate in occasione di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione dei soli soggetti interni all'Agenzia

La suddetta elencazione non ha carattere esaustivo ed è quindi suscettibile di applicazione analogica laddove si ravvisi la necessità di manifestare esternamente l'immagine dell'Agenzia in rapporto ai propri fini istituzionali per il mantenimento e l'accrescimento del suo prestigio.

Art. 7 - Definizioni e specificazione delle spese di spostamento

Sono rimborsabili, al Presidente, le spese sostenute per lo spostamento tra la sede dell'Agenzia e il luogo di residenza, se diverso da Roma, se finalizzate a rendere possibile l'effettivo esercizio della funzione. Sono rimborsabili, ai rappresentanti dell'Agenzia di cui all'art. 4, le spese di spostamento sostenute per l'utilizzo di taxi o mezzi di noleggio per ragioni di servizio qualora non siano a disposizione autovetture in dotazione all'Agenzia.

Art. 8 - Ulteriori spese rimborsabili - Spese per missioni

Spetta al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Operativo ed infine al Direttore Amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per viaggi dovuti allo svolgimento delle attività istituzionali.

Per il trasporto in aereo è rimborsabile la classe economica, salvo motivate esigenze, per viaggi in ferrovia e natanti la prima classe.

Ai medesimi soggetti, di cui al capoverso precedente, spetta inoltre il rimborso dell'albergo di categoria non superiore alla quarta, salva la possibilità di usufruire di un albergo di categoria superiore qualora l'interessato attesti che, nella località in cui si reca in missione, non sia disponibile una struttura di categoria inferiore.

Art. 9 – Ufficio Competente e Procedura di liquidazione

La competenza della gestione delle spese di rappresentanza e di spostamento è in capo alla Direzione Amministrativa sulla base dell'impegno di spesa iscritto nel bilancio di previsione annuale.

Le spese di cui al presente Regolamento sono gestite da un Funzionario delegato dal Direttore della medesima Direzione.

Le spese sono autorizzate dal Presidente, sentito il Direttore Amministrativo, previa dichiarazione del soggetto richiedente che ne attesti la natura di rappresentanza e di spostamento legata allo svolgimento delle funzioni o alla missione istituzionale.

Qualora le spese di cui al presente Regolamento comportino l'acquisizione di beni e servizi, il relativo affidamento è disciplinato dal vigente regolamento dei contratti, ivi compresa la sezione degli acquisti in economia.

Il Funzionario cui spetta la gestione delle spese di rappresentanza e spostamento comunica al Direttore Amministrativo, entro il 30 settembre di ogni anno, la somma residua a disposizione per le finalità di cui al presente Regolamento

Art. 10 – Rendicontazione delle spese

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo ai sensi della normativa vigente ed allegato al rendiconto di gestione dell'Agenzia.

Art. 11 – Amministrazione Trasparente

Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione di riferimento e in costanza di perseguimento delle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all'Agenzia, le spese di cui al presente Regolamento sono pubblicate sul sito web istituzionale.

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente al provvedimento di approvazione del Presidente.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa vigente.